

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E FOTOVOLTAICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ELMAS ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PPP)**

**CIG: A040E67B7E**

**CUP: I29I23000510003**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## INDICE

PREMESSE .....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA .....	7
2.2. CHIARIMENTI .....	8
2.3. COMUNICAZIONI .....	9
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTI.....	9
4. REVISIONE DEI PREZZI.....	12
5. DURATA .....	12
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	17
8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	17
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE.....	17
8.3. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA .....	18
8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	19
8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	20
9. AVVALIMENTO .....	20
10. SUBAPPALTO.....	21
11. GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 6 DEL CODICE .....	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	24
13. SOPRALLUOGO .....	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	25
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
16. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	27
17. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	28
17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .....	29
17.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	29
17.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	30
17.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	30

18.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA .....	32
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA .....	33
19.1.	CONTENUTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF).....	35
20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	35
20.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA .....	36
20.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	41
20.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	42
20.4.	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	43
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	43
22.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	44
23.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	44
24.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	44
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	46
26.	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA .....	46
27.	DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE.....	47
28.	SOCIETÀ DI SCOPO .....	47
29.	STIPULA DEL CONTRATTO.....	48
30.	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	49
31.	POLIZZE ASSICURATIVE .....	49
32.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
33.	ACCESSO AGLI ATTI.....	50
34.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	50
35.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51

## PREMESSE

- il Comune di Elmas (di seguito anche “Amministrazione”), con il Piano d’azione per l’energia sostenibile PAES, approvato con aggiornamento in data 25/03/2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, si è formalmente impegnato a dare il proprio contributo al contrasto ai cambiamenti climatici, anche attraverso interventi riguardanti tra gli altri l’edilizia e l’illuminazione pubblica;
- in data 23/05/2023 Prot. n. 7370 veniva presentata dalla Società Engie Servizi S.p.A. una proposta di Project financing avente ad oggetto la concessione del servizio energia e la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, degli impianti idrico sanitari e fotovoltaici degli immobili del Comune di Elmas attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP), ai sensi dell’articolo 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”);
- la proposta veniva valutata dalla Amministrazione che formulava richieste di modifica ed integrazione acquisite agli atti con protocolli n. 3828 del 13/03/2023, n. 4035 del 15/03/2023 e n. 7370 del 23/05/2023;
- con delibera di Giunta n. 82 del 29/06/2023 l’Amministrazione prendeva atto delle modifiche e dichiarava la proposta Partenariato Pubblico Privato (PPP) presentata dalle Società Engie Servizi S.p.A, relativa alla “Concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, degli impianti idrico sanitari e fotovoltaici degli immobili del Comune di Elmas” di pubblico interesse;
- con Determinazione Dirigenziale [REDACTED] del Comune di Elmas è stato stabilito di affidare, mediante Finanza di Progetto ad iniziativa privata, la gestione in concessione della durata di 20 anni del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, degli impianti idrico sanitari e fotovoltaici degli immobili del Comune di Elmas attraverso procedura di Project financing ai sensi dell’art. 193 del Codice con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di [codice ITG2F].

- CUP: I29I23000510003
- CIG: A040E67B7E
- CUI: L92027670923201900017
- CPV:
  - o 71314000-2 Servizi energetici e affini

- 45316000-5 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione;
- 45315000-8 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici;
- 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
- 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
- 50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

**Responsabile Unico di Progetto (RUP)** ai sensi dell'articolo 15 del Codice: Serafini Maria Claudia

Il presente Disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nella documentazione allegata al presente disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT (di seguito anche "Piattaforma"), accessibile al seguente indirizzo internet corrispondente all'URL [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it)

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il D.P.C.M. n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della

domanda di partecipazione;

- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dell'Amministrazione, sezione "Bandi di gara e contratti" e [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) nella sezione relativa alla procedura di gara, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Amministrazione si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella home page della Piattaforma.

In particolare, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) al concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario, il concorrente riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione).

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle della mandataria.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Si consiglia agli operatori economici non ancora registrate sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla procedura di gara, di effettuare la registrazione non meno di 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle Compagnie concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it) sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e seguenti allegati:
  - o Allegato 01 - Modello di domanda di partecipazione;
  - o Allegato 02 - Modello di dichiarazione progettista indicato/associato;

- Allegato 03 - DGUE;
  - Allegato 04 - Modello di offerta economica;
  - Allegato 05 - Modello di Piano Economico-Finanziario;
  - Allegato 06 – Calcolo quota energia canone;
  - Allegato 07 - Patto di integrità del Comune di Elmas;
  - Allegato 08 - Codice di Comportamento del Comune;
  - Allegato 09 – Dichiarazione di avvalimento
- Documentazione di progetto costituita da:
- 01\_Relazione Illustrativa;
  - 02\_Relazione Tecnica;
  - 03\_Relazione Tecnico-Economica;
  - 04\_Bozza di Convenzione;
  - 05\_Matrice dei Rischi;
  - 06\_Prime indicazioni sulla sicurezza;
  - 07\_Cronoprogramma;
  - 08\_Quadro Economico;
  - 09\_Stima sommaria;
  - 10\_Riepilogo servizi manutentivi edifici comunali;
  - 11\_Asseverazione PEF.

**Tutta la documentazione di gara è pubblicata e disponibile:**

- sul sito Internet del Comune di Elmas, nella Sez. Amministrazione Trasparente: [www.comune.elmas.ca.it](http://www.comune.elmas.ca.it);
- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sardegna CAT: [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

**Il bando di gara è stato pubblicato in/nel:**

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- “profilo del committente”
- n. 2 quotidiano nazionale e n. 2 quotidiano locale;
- sito web dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- sito web della Regione Sardegna (Bollettino Ufficiale);
- sito web del Comune di Elmas [www.comune.elmas.ca.it](http://www.comune.elmas.ca.it)

**2.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte in via telematica attraverso la funzionalità “Messaggistica” nell’area riservata alla presente gara dal sistema SardegnaCAT, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra l’Amministrazione e operatori economici avvengono tramite la funzionalità “Messaggistica” della Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la procedura; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 24, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTI**

L’Amministrazione intende affidare in concessione i seguenti servizi:

- servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica;

- servizio energia termica per gli impianti termici destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione estiva degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per uso sanitario compresi gli impianti idrico sanitari degli immobili del Comune di Elmas;
- servizio energia elettrico compresa la fornitura e posa di luminarie Natalizie;
- servizio manutentivo impianti di condizionamento e fotovoltaici.

Inoltre, il Concessionario si farà carico delle modalità organizzative e gestionali riguardanti i servizi, che comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo della concessione attraverso la completa pianificazione dei controlli e delle attività, la fornitura di energia, la riqualificazione tecnologica, l'efficientamento energetico e l'adeguamento normativo degli impianti tecnologici

In particolare, il Concessionario dovrà perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- riduzione dei consumi energetici;
- riduzione degli interventi correttivi, in caso di guasto o malfunzionamento;
- garanzia di un'ottima continuità del servizio degli impianti e dei beni oggetto del servizio;
- miglioramento del livello del servizio reso al bacino d'utenza;
- rispetto dei vincoli di bilancio;
- contenimento della spesa per investimento e l'ottimizzazione dei costi operativi;
- trasferimento ottimale dei rischi al settore privato.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (IVA ESCLUSA)</b>
Importo complessivo (a carico del Proponente) di lavori di riqualificazione energetica degli impianti di Pubblica Illuminazione presenti all'interno del territorio comunale; riqualificazione energetica del Municipio e dei siti scolastici di proprietà del Comune di Elmas con produzione di energia da fonti rinnovabili; riqualificazione energetica del Campo da Calcio e Pista di Pattinaggio.	€ 1.750.791,50
Importo complessivo di lavori <b>cofinanziamento</b> da parte del Comune di Elmas ( <u>ribassabile</u> )	€ 1.077.000,00
Oneri sicurezza complessivi lavori, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 46.108,50
<b>TOTALE INVESTIMENTO LAVORI</b>	<b>€ 2.873.900,00</b>
Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, D.L.	€ 144.822,00
Importo per la predisposizione della proposta da parte del proponente comprensiva dei diritti sulle opere dell'ingegno	€ 57.478,00
<b>A. TOTALE DELL'INVESTIMENTO INIZIALE</b>	<b>€ 3.076.200,00</b>

1) Importo <b>canone annuo</b> afferente al Servizio Energia Pubblica illuminazione ( <u>ribassabile</u> )	€ 301.208,17
2) Importo <b>canone annuo</b> afferente al Servizio Energia Termica ( <u>ribassabile</u> )	€ 38.614,37
3) Importo <b>canone annuo</b> afferente al Servizio Energia Elettrica ( <u>ribassabile</u> )	€ 136.899,90
4) Importo <b>canone annuo</b> afferente al Servizio Manutenzione impianti condizionamento ( <u>ribassabile</u> )	€ 7.605,00
<b>Importo canone annuo complessivo (1+2+3+4)</b>	<b>€ 484.327,44</b>
Importo degli oneri annui per la sicurezza da interferenze, <u>non soggette a ribasso</u>	€10.543,48
<b>TOTALE CANONE ANNUO</b>	<b>€ 494.870,92</b>
<b>B. CANONE COMPLESSIVO (20 anni)</b>	<b>€ 9.897.418,40</b>
<b>VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE (A + B)</b>	<b>€ 12.973.618,40</b>

Per il dettaglio della quota energia del canone, si rinvia a quanto previsto all'**Allegato 06 – Calcolo quota energia canone**.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice il costo della manodopera non ribassabile è pari a:

- €324.000,00 per l'esecuzione dei lavori relativi alla quota di competenza dell'Amministrazione;
- €24.720,64 per Servizio di Energia e Illuminazione Pubblica;
- €9.467,37 per Servizio di Energia Termica;
- €6.156,00 per Servizio di Energia Elettrica;
- €6.156,00 per Servizio di Manutenzione.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto (e che riguardi dunque anche il costo della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL applicabile è "Metalmeccanico Industria" sia per i lavori sia per la gestione.

La prestazione principale dell'affidamento è la gestione afferente al Servizio Energia Pubblica illuminazione; al Servizio Energia Termica per gli impianti termici; al Servizio energia elettrico; al Servizio manutenzione impianti condizionamento.

### **Importo dei lavori e categorie lavorazioni**

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento rientrano nelle seguenti categorie:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>IMPORTI LAVORI (IVA esclusa)</b>
PREVALENTE	<b>OG 10</b> Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 1.347.700
SCORPORABILE	<b>OS 28</b> Impianti termici e condizionamento (fornitura pompe di calore centralizzate)	€ 1.026.200
SCORPORABILE	<b>OG 9</b> Impianti per la produzione di energia elettrica (lavorazione impianti elettrici e fotovoltaici)	€ 350.000
SCORPORABILE	<b>OS 30</b> Impianti interni, elettrici. (lavorazioni impianti elettrici campo sportivo e pista di pattinaggio)	€ 150.000

#### **4. REVISIONE DEI PREZZI**

In conformità con le previsioni dell'art. 60 del Codice la revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni – degli importi per lavori e servizio di manutenzione - in aumento o riduzione accertate risultino superiori al 5% per cento rispetto al prezzo originario e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 commi 3 e 4 del Codice.

I canoni relativi ai Servizi Energia, invece, saranno oggetto di revisione annuale automatica, sulla base dell'aggiornamento del relativo indice nazionale (PUN).

#### **5. DURATA**

La durata del contratto è stabilita in 20 (venti) anni decorrenti dalla data di stipula della Concessione oggetto del contratto.

Resta inteso che si tratta della durata massima, anche ai sensi dell'art. 178 del Codice.

#### **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni degli artt. 65 e 66 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente Codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine stabilito dall'Ente concedente - minimo di 5 giorni e massimo di 10 giorni - dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- j) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- k) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

## **7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene mediante l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" - FVOE - secondo le istruzioni contenute.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

In caso di raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 del Codice.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti di seguito.

### 8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quella oggetto di concessione e risultare in stato "ATTIVO".

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) possesso della **certificazione ESCo - Energy Service Companies**, ai sensi della norma tecnica italiana **UNI CEI 11352**, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.

### 8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'**articolo 33 Allegato II.12 al Codice**, il concorrente che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- c) aver conseguito, con riferimento ai cinque esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della presente procedura, un fatturato medio relativo alle attività svolte non inferiore al 10% dell'investimento minimo (a carico del concessionario) previsto, ossia non inferiore a € 179.690,00;
- d) disporre di un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento minimo (a carico del concessionario) previsto, ossia non inferiore a € 89.845,00;
- e) aver svolto, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, tre servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento minimo (a carico del concessionario) previsto, ossia non inferiore a € 89.845,00.
- f) aver svolto negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento minimo (a carico del concessionario) previsto dall'intervento, ossia non inferiore a € 35.938,00.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) l'operatore economico può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di due volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

**N.B.** Trattandosi di concessione mista con lavori di carattere strumentale è facoltà del concessionario eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa oppure non eseguire direttamente i lavori oggetto della concessione affidandoli in subappalto.

**In ogni caso per il soggetto ESECUTORE DEI LAVORI sono richiesti i seguenti requisiti:**

- g) possesso di regolare **attestazione di qualificazione S.O.A.** da cui risulti che l'esecutore dei lavori:
- è qualificato all'esecuzione di opere generali per la categoria prevalente OG10 e per le categorie scorporabili OG09, OS28 e OS30 – per una classifica adeguata all'ammontare dei lavori oggetto di concessione;
  - è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In alternativa all'attestazione SOA OS30, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti previsti all'articolo 28 Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione e che non possieda la qualificazione per la categoria a "qualificazione obbligatoria" OS28, può partecipare alla presente procedura:

- presentandosi in R.T.I. con operatore economico in possesso della qualificazione per la cat. OS28 per una classifica adeguata all'importo dei lavori;  
*oppure in alternativa*
- ricorrendo al subappalto per le lavorazioni relative alla cat OS 28 da specificare in modo puntuale nel DGUE, purché il concorrente sia in possesso della SOA OG10 per classifica adeguata all'importo totale dei lavori.

### **8.3. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

Per l'esecuzione della quota parte del contratto relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, il concorrente:

- 1) può avvalersi direttamente del proprio personale tecnico, qualora risulti in possesso di regolare attestazione SOA con specifica qualificazione per progettazione per categorie e classi adeguate alle opere da eseguire/progettare;
- 2) nel caso in cui non sia in possesso di attestazione SOA con specifica qualificazione per la progettazione o, comunque, non intenda eseguire direttamente l'attività di progettazione, deve

**individuare oppure associare** un progettista, in possesso dei requisiti di cui alla Parte V, Allegato II.12 al Codice.

In particolare, per quanto concerne l'impianto di pubblica illuminazione, il progettista dovrà essere in possesso dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4.3.2. del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27.09.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16.10.2017.

La comprova dei requisiti relativi ai titoli di studio è fornita:

- **in fase di presentazione dell'offerta**, tramite dichiarazione a mezzo DGUE e compilazione dell'allegato "Dichiarazione progettista indicato/associato";
- **in caso di aggiudicazione**, fornendo copia dei titoli di studio, dell'iscrizione all'Albo professionale e copia di eventuali corsi di aggiornamento periodici.

Nel caso in cui l'operatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati per la realizzazione del progetto, gli oneri di progettazione dovranno essere indicati in sede di offerta e dovranno essere corrisposti al progettista secondo le modalità stabilite nella bozza di convenzione.

#### **8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure all'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso della **certificazione ESCo** deve essere posseduto dal componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/rete che svolge il Servizio Energia.

**I requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionale** dal RTI/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al precedente paragrafo 8.2 lettere c) e d).

### **8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso della **certificazione ESCo** deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate che eseguono il Servizio Energia.

I requisiti di **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera d) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice per soddisfare le condizioni di partecipazione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro.

Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione attraverso la presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria i soggetti in questione saranno ritenuti responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 7 e quelli di cui al paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede alla segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni conseguenti.

## **10. SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'affidamento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Fatti salvi i limiti di cui sopra, il concorrente dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni categoria scorporabile cat. OS28 a qualificazione obbligatoria (c.d. subappalto "qualificante" o "necessario") per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, specificandole, a pena di esclusione, puntualmente nel DGUE.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I servizi di gestione degli impianti potranno essere subappaltati a terzi, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere sub-affidati per intero a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal Codice per l'esecuzione di lavori pubblici.

## **11. GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 6 DEL CODICE**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del prezzo base della concessione - per lavori e servizio di gestione - ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 251.208,98.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (ente concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - iii. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

I concorrenti devono altresì produrre l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 193 comma 6, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

## **13. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio. Pertanto, deve essere effettuato a pena di esclusione dalla presente procedura.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.00, previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [ppp\\_elmas@comune.elmas.ca.it](mailto:ppp_elmas@comune.elmas.ca.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 7 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle offerte. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati direttamente dal Comune ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 68 comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dall'Amministrazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile la mancata indicazione dell'intenzione di procedere al subappalto c.d. necessario nel caso in cui il Concorrente non sia in possesso della qualificazione per la cat. OS28 (*Consiglio di Stato, Sez. V, 28.03.2023 n. 3180*).

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine si procederà alla esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/02/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

## **16. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione amministrativa (“Busta di Qualifica”);
- Offerta tecnica (“Busta Tecnica”);
- Offerta economica (“Busta Economica”).

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. accedere al Portale [www.sardegncat.it](http://www.sardegncat.it);
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
3. accedere all'area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull'evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento dell'offerta e confermare cliccando su “OK”.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 70 comma 4 lett. b) del Codice.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 17 comma 4 del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative per lo stesso.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La "Busta di Qualifica" contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE;
- DGUE (xml);
- PassOE;
- garanzia provvisoria ed impegno a prestare le garanzie di cui all'articolo 183 del Codice;
- documentazione in caso di avvalimento;

- documentazione per i soggetti associati;
- ricevuta versamento contributo ANAC;
- Patto di integrità sottoscritto per accettazione;
- attestazione di avvenuto sopralluogo.

### **17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 01 - "Domanda di partecipazione".

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **17.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

➤ Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico reso secondo la seguente modalità:

1. scaricare il file DGUE\_telematico.xml disponibile nella sezione "Allegati – Area visibile ai fornitori";
2. collegarsi all'indirizzo web: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>
3. selezionare "Sono un operatore economico";
4. selezionare "Importare un DGUE";
5. caricare il file .xml precedentemente scaricato;
6. selezionare paese e cliccare su "Avanti";
7. compilare tutte le sezioni previste;
8. cliccare su "Quadro Generale";
9. selezionare "Entrambi" alla voce "Scaricare nel formato";
10. allegare i file nelle apposite sezioni della Busta di Qualifica (il pdf firmato digitalmente).

In caso di avvalimento, il concorrente presenta il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **17.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, comma 4 e 5 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del suddetto Decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **17.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento (Allegato 09);
- il contratto di avvalimento;
- il PASSOE dell'ausiliaria (*rif. Faq ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTP"*).

### **17.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata;

- dichiarazione in cui si indica le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:**

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti di prestazioni ovvero la percentuale, in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

**a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata ovvero per atto firmato digitalmente con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavoro ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - o le parti di lavoro ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibile, che saranno eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA**

L' "Offerta tecnica" dovrà essere espressa e formulata secondo le indicazioni di seguito contenute, senza omettere alcuno degli elementi essenziali che saranno oggetto di valutazione.

L'Offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta nelle modalità previste al precedente paragrafo 15.

L'Offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti (**documenti obbligatori**):

**a) Relazione tecnica**, nella quale il concorrente:

- descriva le modalità di esecuzione delle prestazioni (lavori e servizi) che intende offrire, partendo da quelle individuate nella Documentazione di progetto redatta dal Promotore;
- evidenzi, in relazione a ciascuna prestazione, le migliorie rispetto alla proposta del Promotore,

La Relazione tecnica dovrà essere strutturata seguendo gli stessi elaborati del Promotore, per consentire un immediato confronto e non dovrà superare in totale le 60 (sessanta) pagine formato A4 in carattere Times New Roman 11.

Sono esclusi dal conteggio del numero di pagine consentite: pagine di rilegatura, immagini, certificazioni, schede, attestati ed esempi documentali. Ogni pagina deve essere numerata, in quanto le eccedenti il numero consentito non saranno valutate.

La Relazione tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto.

**b) Bozza di convenzione con allegata la matrice dei rischi.**

**N.B.** la bozza di convenzione redatta dal concorrente dovrà necessariamente far riferimento alla Società di scopo costituita, ai sensi dell'articolo 194 del Codice, dopo l'aggiudicazione della presente procedura e prima della stipula del contratto. Si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 28.

### **Documenti facoltativi**

c) Dichiarazione di opposizione all'accesso agli atti, per esistenza di segreti tecnici e commerciali (da inserire solo ove sussistano informazioni che l'operatore economico intende sottrarre all'eventuale accesso di altri concorrenti);

d) Relazione tecnica con parti oscurate.

I documenti di cui alle precedenti lettere c) e d), devono essere sottoscritti digitalmente. L'operatore economico specifica i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**A pena di esclusione**, tutta la documentazione costituente l'Offerta tecnica non deve contenere elementi, che possano consentire di risalire a qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico attinente ai ribassi offerti.

### **19. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA**

Con riferimento all'offerta economica ("Busta Economica"), l'operatore economico dovrà presentare il Modello di Offerta Economica debitamente compilato e sottoscritto, indicando:

a) i **ribassi percentuali** offerti rispetto ai criteri e sub-criteri di cui al paragrafo 20.3. Il concorrente dovrà indicare massimo due cifre decimali; in caso di indicazione di un numero di cifre superiore a due, verranno considerate solo le prime due cifre dopo la virgola, sia ai fini della valutazione sia ai fini contrattuali, senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso

di discordanza tra il prezzo in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'elemento indicato in lettere.

In caso di discordanza tra i ribassi riportati in Piattaforma e quelli indicati nel modello di offerta economica, prevarranno quelli indicati in quest'ultimo.

- b) la **stima dei costi interni aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9 del Codice. Tali costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento.
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice. Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati dall'Amministrazione al precedente articolo 3 non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, che il ribasso complessivo dell'importo (quindi, anche della manodopera) derivi da una più efficiente organizzazione aziendale;

L'operatore economico, a pena di esclusione, allega altresì:

- d) **Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso o da una società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, **redatto utilizzando il modello Allegato 05**, che attesti l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e agli oneri finanziari, con indicazione specifica degli ammortamenti previsti, in relazione alla durata della gestione.
- e) **Quadro Economico degli investimenti e relazione descrittiva degli stessi.**

Con specifico riferimento agli elementi offerti dal concorrente nell'Allegato "Offerta economica", si precisa che essi dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF) e che, nel caso di discordanza tra i predetti elementi e quanto indicato nel PEF, prevarrà in ogni caso l'indicazione contenuta in quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, l'Amministrazione può sempre richiedere chiarimenti sul contenuto dell'Offerta Economica e dei suoi allegati, purché tali chiarimenti non modifichino il contenuto dell'Offerta Economica stessa.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

**N.B.** Ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico-Finanziario.

Pertanto, nel caso in cui la Commissione valuti il PEF presentato non adeguato e non sostenibile, non si procederà all'attribuzione del punteggio economico, con conseguente esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

**Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, sostenibile e conveniente. È fatto salvo il disposto di cui all'art. 108 comma 10 del Codice.**

### **19.1. CONTENUTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)**

Il P.E.F., redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 05, dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

- valore degli investimenti previsti, descrizione e piano di ammortamento degli stessi;
- ricavi presunti di gestione;
- costi di gestione, con dettaglio dei costi del personale ed altri principali costi;
- inflazione attesa;
- stima del canone concessorio;
- modalità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo attraverso l'apporto di mezzi propri e/o mezzi di terzi;
- redditività attesa, intesa come analisi di convenienza economica dell'operazione sulla base del *Discounted Cash Flow*;
- principali indicatori di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria.

Oltre al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del Progetto di fattibilità posto a base di gara, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo complessivo non può essere superiore al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal Progetto di fattibilità posto a base di gara secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 8 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana, se prodotta in lingua straniera.

### **20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

<b>OFFERTA</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## 20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera D vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
<b>1. CARATTERISTICHE AZIENDALI</b>					<b>5</b>
1.1	<b>Certificazione UNI EN ISO 14001</b>	Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 ( <i>Sistemi di Gestione Ambientale</i> ) in corso di validità. <u>In caso di partecipazione alla procedura in forma aggregata</u> (RTI / Consorzio / etc.), il punteggio sarà attribuito solo se la Certificazione è posseduta da <b>tutti</b> i suoi componenti (persona giuridica).	ON / OFF	T	2
1.2	<b>Certificazione SA 8000</b>	Possesso di certificazione SA 8000 ( <i>Social Accountability</i> ) in corso di validità. <u>In caso di partecipazione alla procedura in forma aggregata</u> (RTI / Consorzio / etc.), il punteggio sarà attribuito solo se la Certificazione è posseduta da <b>tutti</b> i suoi componenti (persona giuridica).	ON / OFF	T	1
1.3	<b>Certificazione UNI EN ISO 50001</b>	Possesso di certificazione UNI EN ISO 50001 ( <i>Sistemi di Gestione dell'Energia</i> ) in corso di validità. <u>In caso di partecipazione alla procedura in forma aggregata</u> (RTI / Consorzio / etc.), il punteggio sarà attribuito se la Certificazione è posseduta da <b>almeno uno</b> dei componenti.	ON / OFF	T	1
1.4	<b>Certificazione UNI EN ISO 9001</b>	Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 ( <i>Sistema di gestione della qualità</i> ) in corso di validità. <u>In caso di partecipazione alla</u>	ON / OFF	T	1

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
		procedura in forma aggregata (RTI / Consorzio / etc.), il punteggio sarà attribuito se la Certificazione è posseduta da <b>tutti</b> i suoi componenti (persona giuridica).			
<b>2. CARATTERISTICHE GENERALI E ORGANIZZATIVE DELLA PROPOSTA</b>					<b>25</b>
2.1	<b>Perimetro complessivo della Proposta</b>	Il Proponente dovrà elencare gli impianti che saranno inclusi nel perimetro della Proposta, nonché gli interventi previsti su ciascuno di essi, auspicabilmente includendo anche impianti attualmente non inclusi nei documenti a base di gara. Altresì dovranno essere descritte le modalità di installazione di eventuali nuovi impianti di illuminazione pubblica.	La Commissione valuterà: • la completezza del perimetro della Proposta; • l'efficacia degli interventi proposti e la loro coerenza rispetto alla natura degli impianti e degli strumenti impiegati; • il valore aggiunto e i benefici per l'Amministrazione in relazione agli impianti aggiuntivi inclusi nel perimetro; • le migliorie generali apportate alla proposta, anche non attinenti agli interventi da realizzare.	D	6
2.2	<b>Realizzazione di CER</b>	Il Proponente dovrà descrivere un eventuale progetto di massima per realizzazione – in accordo con l'Amministrazione – di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel territorio del Comune di Elmas. In particolare, dovranno essere descritti: a) le tempistiche di realizzazione (attraverso la redazione di un cronoprogramma di massima), b) il perimetro della Proposta (ossia, quali impianti si prevede di promuovere), c) le modalità e le fasi di realizzazione, nonché d) le modalità di coinvolgimento degli altri <i>stakeholders</i> necessari alla realizzazione della CER.	La Commissione valuterà: • la volontà del Proponente di realizzare CER nel territorio comunale; • l'efficacia della Proposta, in particolare con riferimento alle tempistiche e al perimetro di riferimento; • il valore aggiunto e i benefici per l'Amministrazione.	D	5
2.3	<b>Gruppo di lavoro</b>	Il Proponente dovrà produrre un organigramma di massima del Gruppo di Lavoro – comprensivo sia della struttura di <i>governance</i> progettuale (es. Capo Progetto, Responsabili, etc.) sia del dimensionamento del personale operativo coinvolto, e allegare i CV delle figure con ruolo apicale e di responsabilità, che fungano da punto di contatto con l'Amministrazione.	La Commissione valuterà: • l'efficacia dell'organigramma proposto, con particolare riferimento alla congruità del dimensionamento della struttura organizzativa; • la coerenza e la completezza complessiva dei CV, in termini di attinenza ed	D	3

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
			esperienza pregressa analoga.		
2.4	<b>Gestione efficiente degli imprevisti</b>	Il Proponente dovrà descrivere alcune tipiche situazioni emergenziali ed imprevisti che possono presentarsi nel corso degli interventi e le relative soluzioni proposte per la loro risoluzione.	La Commissione valuterà la rilevanza e l'attinenza delle situazioni emergenziali descritte e l'efficacia delle soluzioni ipotizzate per affrontarle.	D	2
2.5	<b>Mitigazione dell'impatto ambientale complessivo e sulla viabilità</b>	Il Proponente dovrà illustrare le soluzioni che intende adottare al fine di minimizzare l'impatto ambientale complessivo della Proposta (es. adozione di strumenti per la riduzione del rumore durante l'esecuzione degli interventi di efficientamento, dotazione di una flotta di veicoli sostenibili, etc.) e tali da non penalizzare la viabilità cittadina (es. scelta degli orari di intervento, modalità di carico / scarico, etc.).	La Commissione valuterà la concretezza e l'efficacia delle soluzioni proposte in grado di ridurre l'impatto ambientale e sulla viabilità cittadina.	D	2
2.6	<b>Mitigazione dei rischi sui luoghi di lavoro</b>	Il Proponente dovrà illustrare le soluzioni che intende adottare al fine di ridurre il rischio di salute e sicurezza del personale coinvolto nello svolgimento degli interventi, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.	La Commissione valuterà la concretezza e la verificabilità delle soluzioni proposte per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori nonché l'efficacia dei percorsi formativi previsti.	D	1
2.7	<b>Servizi di formazione e informazione</b>	Il Proponente dovrà illustrare eventuali attività di formazione, comunicazione e/o sensibilizzazione rivolti al personale dell'Amministrazione e/o ai cittadini di Elmas, mirati alla diffusione di buone prassi e comportamenti in grado di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Saranno valutate positivamente anche iniziative di formazione in merito al corretto utilizzo dell'eventuale Piattaforma Informatica in dotazione all'Amministrazione.	La Commissione valuterà il numero e l'efficacia delle iniziative di formazione e sensibilizzazione proposte e la loro coerenza rispetto agli obiettivi energetici prefissati.	D	3
2.8	<b>Servizi di Call Center e di Pronto Intervento</b>	Il Proponente dovrà descrivere gli strumenti e le modalità organizzative proposte per la gestione delle richieste di intervento e/o per la segnalazione di guasti da parte dell'utenza, eventualmente in ottica di miglioramento rispetto a quanto	La Commissione valuterà l'efficacia e la concretezza delle soluzioni proposte, soprattutto in merito agli orari di reperibilità e alle tempistiche di risposta alle segnalazioni / guasti.	D	3

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
		previsto nei documenti a base di gara.			
<b>3. CARATTERISTICHE SPECIFICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					<b>20</b>
<b>3.1</b>	<b>Obiettivi di risparmio energetico</b>	Il Proponente dovrà indicare la percentuale di risparmio, sui consumi, in eccedenza rispetto a quanto previsto nei documenti a base di gara, che si impegna a conseguire attraverso gli interventi di riqualificazione proposti.	$6 * \frac{Risp. Max}{Risp. Offerto}$ <p>La Commissione assegnerà il punteggio in base alla suddetta equazione, che compara la % di risparmio offerta a base di gara e quanto effettivamente proposto. <u>Nel caso in cui la Proposta non migliori quanto previsto a base di gara (65%), saranno assegnati a questo criterio 0 punti.</u></p>	Q	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Elementi qualitativi dei corpi illuminanti</b>	Il Proponente dovrà descrivere gli elementi qualitativi dei corpi illuminanti dal punto di vista tecnico / tecnologico, migliorative rispetto agli standard minimi richiesti (es. aspetti relativi alla resa cromatica, aspetti relativi alla robustezza degli apparecchi, installazione di programmi per la regolazione del flusso luminoso, interventi illuminotecnici per la valorizzazione di elementi storico-culturali del Comune, etc.).	La Commissione valuterà: • l'efficacia e la concretezza delle soluzioni, con riferimento al loro carattere innovativo; • il valore aggiunto e i benefici di per l'Amministrazione e il territorio; • l'offerta di sistemi di regolazione di tipo adattivo e la loro flessibilità.	D	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Sistemi di telegestione, telecontrollo e misurazione dell'Illuminazione Pubblica</b>	Il Proponente dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità della strumentazione offerta per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, la misurazione dei consumi energetici, anche in ottica di sviluppo <i>Smart City</i> (es. sensori, Piattaforme Informatiche e App in dotazione all'Amministrazione e/o all'utenza, <i>Smart Maps</i> integrate ai sensori, sistemi c.d. <i>Salva Pedoni</i> , etc.).	La Commissione valuterà l'eshaustività, l'efficacia e la coerenza degli strumenti forniti all'Amministrazione, ma anche la loro semplicità, integrabilità e accessibilità per la consultazione e l'analisi dei dati.	D	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Soluzioni per la riduzione degli impatti ambientali</b>	Il Proponente dovrà descrivere gli aspetti atti a ridurre l'impatto ambientale dei corpi illuminanti in un'ottica di prolungamento del loro ciclo di vita, gestione dei guasti, riuso, disassemblaggio, recupero e smaltimento e riduzione dell'inquinamento luminoso. Saranno valutati positivamente anche altri aspetti che ruotano	La Commissione valuterà: • l'efficacia e la concretezza delle soluzioni, con riferimento al loro carattere sostenibile; • il valore aggiunto e i benefici di questi elementi per l'Amministrazione e il territorio.	D	<b>2</b>

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
		intorno al tema della sostenibilità, ad esempio la previsione di un c.d. Passaporto Ambientale integrato nella Piattaforma Informatica, che fornisca informazioni chiare sullo “stato di salute” ambientale del Comune.			
3.4	<b>Programma di manutenzione</b>	Il Proponente dovrà descrivere eventuali integrazioni o migliorie, in termini di tipologia di attività manutentiva e/o frequenza, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara.	La Commissione valuterà l’efficacia della Proposta per una facile, rapida ed affidabile manutenzione.	D	4
<b>4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE – IMPIANTI ENERGETICI DI IMMOBILI PUBBLICI</b> (TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, FOTOVOLTAICI)					<b>20</b>
4.1	<b>Obiettivi di risparmio energetico</b>	Il Proponente dovrà indicare la percentuale di risparmio, sui consumi, in eccedenza rispetto a quanto previsto nei documenti a base di gara, che si impegna a conseguire attraverso gli interventi di riqualificazione proposti. Nei documenti a base di gara è già previsto l’azzeramento della quota di energia termica, con la conseguente crescita della quota di energia elettrica dovuta alla conversione dei tre impianti con gruppi termici da gasolio a elettrico. La miglioria è quindi richiesta sull’equivalente elettrico che ne deriva.	$6 * \frac{Risp. Max}{Risp. Offerto}$ <p>La Commissione assegnerà il punteggio in base alla suddetta equazione, che compara la % di risparmio offerta a base di gara e quanto effettivamente proposto. <u>Nel caso in cui la Proposta non migliori quanto previsto a base di gara (65%), saranno assegnati a questo criterio 0 punti.</u></p>	T	6
4.2	<b>Interventi di riqualificazione tecnologica</b>	Il Proponente dovrà descrivere gli interventi di ammodernamento degli impianti, soprattutto con riferimento ad attività migliorative, attualmente non previste all’interno dei documenti a base di gara (ad esempio in relazione ai temi della sicurezza, della qualità dei materiali impiegati, e delle apparecchiature e strumentazioni adottate nell’esecuzione degli interventi, etc.).	La Commissione valuterà: • la bontà della scelta progettuale, le modalità di inserimento nel contesto impiantistico esistente e l’eventuale idoneità degli interventi proposti; • la qualità dei prodotti e componenti offerti; • la chiarezza e l’esaustività degli elaborati di progetto presentati; • i benefici per l’Amministrazione delle attività migliorative proposte.	D	4
4.3	<b>Sistemi di telegestione, telecontrollo e misurazione degli impianti su</b>	Il Proponente dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità migliorative della strumentazione offerta per la verifica del corretto funzionamento	La Commissione valuterà l’esaustività, l’efficacia e la coerenza degli strumenti forniti all’Amministrazione, ma	D	4

#	Sub-criteri di valutazione	Descrizione	Modalità di valutazione	Tipo	Pt. max
	<b>immobili pubblici</b>	degli impianti, la misurazione dei consumi energetici, anche in ottica di sviluppo <i>Smart Building</i> (es. sensori, Piattaforme Informatiche e App in dotazione all'Amministrazione e/o all'utenza, soluzioni di <i>Building Automation</i> , etc.).	anche la loro semplicità e accessibilità di utilizzo per la consultazione e l'analisi dei dati.		
<b>4.4</b>	<b>Interventi di ottimizzazione energetica</b>	Il Proponente dovrà descrivere gli aspetti atti a ridurre l'impatto ambientale degli impianti in un'ottica di prolungamento del loro ciclo di vita, gestione dei guasti, riuso, disassemblaggio, recupero e smaltimento, nonché dovrà fornire indicazione delle fonti energetiche impiegate. Sarà premiato l'utilizzo prevalente di fonti energetiche rinnovabili.	La Commissione valuterà: • l'efficacia e la concretezza delle soluzioni, con riferimento al loro carattere sostenibile; • il valore aggiunto e i benefici di questi elementi per l'Amministrazione e il territorio.	D	<b>2</b>
<b>4.5</b>	<b>Programma di manutenzione</b>	Il Proponente dovrà descrivere eventuali integrazioni o migliorie, in termini di tipologia di attività manutentiva e/o frequenza, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara.	La Commissione valuterà l'efficacia della Proposta per una facile, rapida ed affidabile manutenzione.	D	<b>4</b>
					<b>70</b>

L'eventuale assenza, per ciascun punto, dei contenuti richiesti comporterà la non valutazione del criterio corrispondente a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0).

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento** pari a almeno 35 su 70 del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio.

## **20.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio.

I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	Contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati

0,20	inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

### 20.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

#	Descrizione	Pt. max
<b>E.1</b>	Ribasso percentuale applicato all'importo del canone relativo al Servizio Energia Pubblica Impianti di Pubblica Illuminazione	4
<b>E.2</b>	Ribasso percentuale applicato all'importo del canone relativo al Servizio Energia Termica per gli impianti termici	4
<b>E.3</b>	Ribasso percentuale applicato all'importo del canone relativo al Servizio Energia Elettrica	4
<b>E.4</b>	Ribasso percentuale applicato all'importo del canone relativo al Servizio di Manutenzione degli impianti.	3
<b>E.5</b>	Ribasso percentuale applicato alla quota di competenza dell'Amministrazione (attualmente fissata pari a €1.077.000,00) sui lavori di riqualificazione energetica degli impianti di Pubblica Illuminazione, del Municipio, dei siti scolastici e degli altri immobili inseriti nella Proposta di proprietà del Comune di Elmas.	15
		<b>30</b>

L'offerta economica è calcolata applicando la seguente formula:

$$PE_i = (R_1 / R_{1 \text{ MAX}}) * 4 + (R_2 / R_{2 \text{ MAX}}) * 4 + (R_3 / R_{3 \text{ MAX}}) * 4 + (R_4 / R_{4 \text{ MAX}}) * 3 + (R_5 / R_{5 \text{ MAX}}) * 15$$

*Dove:*

- $PE_i$  = punteggio spettante al concorrente i-esimo per l'offerta economica;
- $R_1$  = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per il sub-criterio E.1;
- $R_{1 \text{ MAX}}$  = Ribasso percentuale massimo offerto per il sub-criterio E.1;
- $R_2$  = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per il sub-criterio E.2;
- $R_{2 \text{ MAX}}$  = Ribasso percentuale massimo offerto per il sub-criterio E.2;
- $R_3$  = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per il sub-criterio E.3;
- $R_{3 \text{ MAX}}$  = Ribasso percentuale massimo offerto per il sub-criterio E.3;
- $R_4$  = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per il sub-criterio E.4;
- $R_{4 \text{ MAX}}$  = Ribasso percentuale massimo offerto per il sub-criterio E.4;
- $R_5$  = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per il sub-criterio E.5;
- $R_{5 \text{ MAX}}$  = Ribasso percentuale massimo offerto per il sub-criterio E.5.

#### **20.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi secondo il seguente metodo:

$$PTot = PTec + Peco$$

*Dove:*

- $PTot$  = punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta
- $PTec$  = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;
- $Peco$  = punti attribuiti all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto nell'Offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà ad estrazione a sorte, in seduta che sarà appositamente fissata dalla Commissione

#### **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

## **23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il Seggio di gara, attraverso la Piattaforma, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede, anche in successive sedute e in modalità asincrona, a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente del Seggio di gara trasmetterà tale documentazione alla Commissione nel frattempo nominata.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La Commissione procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione si riserva di svolgere le operazioni di cui al presente paragrafo anche in modalità asincrona.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione, mediante pubblicazione sulla Piattaforma di apposito estratto del verbale della seduta di gara, rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 20 e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Amministrazione presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Amministrazione comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste per il sorteggio pubblico.

La Commissione rende visibili ai concorrenti i ribassi offerti con le modalità previste dal presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione procede alla richiesta di giustificazioni tramite Piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino complessivamente sproporzionate e/o non congrue in relazione al profilo economico, ai costi della sicurezza e della manodopera dichiarati in offerta, ai contenuti qualitativi e quantitativi del progetto nonché dell'Offerta tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione propone di l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della procedura sarà formalizzata dal RUP.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, sostenibile e conveniente.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

## **27. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE**

Ai sensi dell'articolo 193 comma 8 del Codice, se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo dell'art. 193 comma 8 del Codice.

## **28. SOCIETÀ DI SCOPO**

In conformità all'articolo 194 del Codice, l'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari a Euro 200.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'Aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

## **29. STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della presente concessione anche nelle more della stipula del relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 6 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà svincolata dall'Amministrazione automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata dall'Amministrazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. In particolare, a seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate a seguito dell'aggiudicazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 % del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

### 30. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

#### *Albo dei gestori Ambientali*

L'operatore economico che esegue le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei lavori da eseguire deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, alle categorie/sottocategorie e classi pertinenti.

#### *White list*

L'operatore economico che, nell'ambito dei lavori, esegue almeno una delle attività di cui all'articolo 1 c.53 della Legge 190/2012, deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Qualora l'Aggiudicatario dovesse subappaltare una o più d'una delle predette prestazioni, l'iscrizione alla c.d. white list del subappaltatore è condizione necessaria per l'autorizzazione al subappalto.

### 31. POLIZZE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario dovrà costituire e consegnare all'Amministrazione, **almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori**, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore al totale indicato nel prospetto in calce e così ripartita:

<b>Partita 1) per le opere oggetto di concessione</b>	<b>Partita 2) per le opere preesistenti</b>	<b>Partita 3) per demolizioni e sgomberi</b>	<b>Totale</b>
€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00

L'Aggiudicatario dovrà altresì costituire e consegnare, **almeno dieci giorni prima della stipula della concessione**, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./O) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 2.500.000,00.

### **32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'operatore economico o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **33. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it.

Le istanze pervenute tramite la Piattaforma SardegnaCAT dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

### **34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

### **35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **(Articolo 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)**

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679(GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che l'Amministrazione tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, l'Amministrazione informa di quanto segue:

#### i. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, il Comune di Elmas (CA).

#### ii. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento della concessione, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

#### iii. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

#### iv. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (articolo 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (articolo 6 par. 1 lett. e GDPR).

v. Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'articolo 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex articolo 94 e 95 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000.

vi. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dall'Amministrazione quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

vii. Trasferimento dei dati

L'Amministrazione non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

viii. Periodo di conservazione dei dati

L'Amministrazione conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;

- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti dell'Amministrazione;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento al concessionario i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Amministrazione in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

#### ix. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - articolo 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - articolo 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 GDPR;
- diritto di opposizione - articolo 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo PEC dell'Amministrazione. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dall'Amministrazione e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

#### x. Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### xi. Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. L'Amministrazione può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### xii. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sull'Amministrazione.

#### xiii. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

L'Amministrazione non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) dell'Amministrazione, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente al trattamento dei dati personali:

Nominativo: Avv. Ivan Orrù

E-mail: [privacy@comune.it](mailto:privacy@comune.it)

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma SardegnaCAT il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della Piattaforma stessa, che cura gli adempimenti in ordine all'operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.